

BGer 2C 514/2022 vom 6. Juli 2022

Bundesgericht, 2022-07-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_514_2022

FR: TF 2C 514/2022 du 6 juillet 2022

IT: TF 2C 514/2022 del 6 luglio 2022

Regeste

Denegata e ritardata giustizia | Istruzione e formazione professionale

Erwägungen

E. 1

Con allegato del 24 giugno 2022 A. _____ ha introdotto al Tribunale federale un ricorso per denegata e ritarda giustizia nei confronti del Tribunale amministrativo federale. Vi rileva di essersi rivolto alla Corte federale il 16 agosto 2021, contestando la decisione 30 giugno 2021 dalla Commissione svizzera di maturità CSM del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR la quale, dichiarando non superata la sessione degli esami di maturità dell'estate 2021, non gli ha rilasciato l'attestato di maturità. Rimprovera al Tribunale amministrativo federale di avere inutilmente prolungato l'istruttoria nonché di avere disatteso il suo diritto ad avere una decisione di merito entro tempi ragionevoli, giudizio peraltro sollecitato invano in data 10 giugno 2022. Chiede di provvedere affinché il Tribunale amministrativo federale emani celermente la sentenza in questione. Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.

E. 2.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità di un rimedio giuridico che gli viene sottoposto (DTF 146 IV 185 consid. 2 con rinvii).

E. 2.2

In primo luogo va rammentato che in concreto la via del ricorso subsidiario in materia costituzionale non è data, questo rimedio essendo proponibile unicamente contro le decisioni cantonali di ultima istanza (art. 113 LTF).

E. 2.3

Come già accennato la vertenza - nel merito - si riferisce al mancato rilascio al qui ricorrente dell'attestato di maturità federale per l'anno 2021 a causa delle note insufficienti ottenute nel corso della sessione degli esami di maturità svoltasi in Ticino dal 31 maggio al 26 giugno 2021. Si pone quindi la questione di sapere se in concreto trova applicazione il motivo di esclusione di cui all'art. 83 lett. t LTF. Ai sensi di questo disposto il ricorso in materia di diritto pubblico è infatti inammissibile contro le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione. Ora, l' art. 94 LTF prevede che il ricorso per denegata o ritardata giustizia è ammissibile se la giurisdizione adita nega o ritarda indebitamente la pronuncia di una decisione impugnabile, una decisione cioè che può essere contestata dinanzi al Tribunale federale. In queste condizioni incombeva al ricorrente spiegare, con una motivazione conforme alle esigenze dell' art. 42 cpv. 2 LTF

perché, in concreto, l'esclusione prevista dall'art. 83 lett. t LTF non trova ora applicazione. Senonché egli nulla adduce in proposito, come invece avrebbe dovuto fare. Ne discende che, in mancanza di una qualsiasi motivazione che spiega e dimostra che la decisione (che il Tribunale amministrativo federale negherebbe o ritarderebbe indebitamente), sarebbe impugnabile dinanzi al Tribunale federale, il presente gravame sfugge pertanto ad un esame di merito.

E. 2.4

Premesse queste considerazioni il ricorso per denegata e ritarda giustizia si rivela manifestamente inammissibile e va quindi evaso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF .

E. 3

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

E. 4

Comunicazione al rappresentante del ricorrente, alla Commissione svizzera di maturità CSM del Dipartimento federale dell'economia, della formazione et della ricerca DEFR e al Tribunale amministrativo federale. Losanna, 6 luglio 2022 In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero La Presidente: F. Aubry Girardin La Cancelliera: Ieronimo Perroud

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.